



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Sindaco del
Comune di Beura Cardezza (VCO)

All'Organo di revisione economico-
finanziaria del Comune di Beura
Cardezza (VCO)

**Oggetto: Relazioni sui rendiconti 2018 e 2019 (art. 1, commi 166 e segg.,
Legge 23 dicembre 2005, n. 266) - Comune di Beura Cardezza.**

In relazione all'istruttoria svolta sui rendiconti 2018 e 2019 si ritiene di archiviare la procedura istruttoria.

Tuttavia, si raccomanda di porre maggiore attenzione all'accantonamento al FCDE, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 167, comma 2, del TUEL, per la cui determinazione occorre fare riferimento a quanto disposto dal principio contabile 3.3 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011. In particolare, con riferimento alla TARI, l'operazione di calcolo non sembrerebbe tenere conto del capitolo 105 come, invece, è stato specificato nella nota di riscontro all'istruttoria, secondo cui: *"(...)relativamente al TRIBUTO TARI la codifica è stata corretta; pertanto, il capitolo 106 non presentava residui in quanto di nuova costituzione; il calcolo è stato effettuato sul capitolo con codifica 105"*. Invero, nel prospetto di calcolo trasmesso le operazioni relative alla determinazione della percentuale di mancate riscossioni sui residui attivi iniziali intervenute nell'ultimo quinquennio (con metodo A - media semplice) non riportano alcun valore. Inoltre, la percentuale (pari al 100%) è calcolata solo sul residuo TARI relativo all'esercizio 2019 di euro 29.171,05, come



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

emerge anche dall'elenco dei residui attivi al 31.12.2019 (estrapolato da BDAP).

Per di più, in merito all'entrate accertate per cassa, si riporta quanto rilevato da questa Sezione nella deliberazione n. 91/2021/SRCPIE/PRSE, in cui si specifica che: *“non possono considerarsi rispettose del principio contabile i casi esclusi dall'Ente in quanto riconducibili “ad entrate di cassa” (...) Va evidenziato, infatti, che se è vero che il principio contabile consente di escludere dal calcolo del FCDE le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa, è anche vero però che per poterle escludere dal calcolo del FCDE è necessario che, effettivamente, l'Ente abbia proceduto in tal modo. In relazione al caso di specie va evidenziato che non si tratta di entrate tributarie e, inoltre, che la presenza di residui dimostra che l'accertamento non sia avvenuto con il criterio della cassa”.*

Infine, una particolare attenzione al rispetto del richiamato principio contabile si richiede anche in merito ai residui del titolo 3.

Ci si riserva la verifica dei predetti elementi in occasione dei prossimi controlli di legge.

Distinti saluti.

Il Magistrato istruttore
Dott.ssa Rosita Liuzzo
firmato digitalmente



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it